Articolo per articolo, così il Regolamento 207 entra in vigore in tre anni

A CURA DI LAURA SAVELLI

Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Titolo I - Organi del procedimento e programmazione

Capo I - Organi del procedimento

Art. 9	Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
Art. 10	Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

Capo II - Programmazione dei lavori

Art. 11	Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori
Art. 12	Accantonamento per transazioni e accordi bonari
Art. 13	Programma triennale ed elenchi annuali

→ Si applicano immediatamente dal giorno dell'entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, anche ai rapporti in corso di esecuzione (art. 357, comma 1)

Titolo II - Progettazione e verifica del progetto

Capo I - Progettazione

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 14	Studio di fattibilità
Art. 15	Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche
Art. 16	Quadri economici

Sezione II - Progetto preliminare

Art. 17	Documenti componenti il progetto preliminare
Art. 18	Relazione illustrativa del progetto preliminare
Art. 19	Relazione tecnica
Art. 20	Studio di prefattibilità ambientale
Art. 21	Elaborati grafici del progetto preliminare
Art. 22	Calcolo sommario della spesa e quadro economico
Art. 23	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

→ **Non si applicano:**
a) alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte
(art. 357, comma 2, primo periodo)
Norme transitorie applicabili: Titolo III - Capo II - Sezioni I - II - III - IV (artt. 15- 45) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 2, secondo periodo)
Le stazioni appaltanti hanno comunque la facoltà di adeguare il progetto alle nuove disposizioni del Regolamento 207/2010 (art. 357, comma 3, terzo periodo)

Sezione III - Progetto definitivo

Art. 24	Documenti componenti il progetto definitivo
Art. 25	Relazione generale del progetto definitivo
Art. 26	Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
Art. 27	Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
Art. 28	Elaborati grafici del progetto definitivo
Art. 29	Calcoli delle strutture e degli impianti
Art. 30	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
Art. 31	Piano particellare di esproprio
Art. 32	Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

→ **Non si applicano:**
a) alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 357, comma 2, primo periodo)

Sezione IV - Progetto esecutivo

Art. 33	Documenti componenti il progetto esecutivo
Art. 34	Relazione generale del progetto esecutivo
Art. 35	Relazioni specialistiche
Art. 36	Elaborati grafici del progetto esecutivo
Art. 37	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
Art. 38	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Art. 39	Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
Art. 40	Cronoprogramma
Art. 41	Elenco dei prezzi unitari
Art. 42	Computo metrico estimativo e quadro economico
Art. 43	Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

→ **Norme transitorie applicabili:**
Titolo III - Capo II - Sezioni I - II - III - IV (artt. 15- 45) del Dpr 554/1999
(art. 357, comma 2, secondo periodo)
Le stazioni appaltanti hanno comunque la facoltà di adeguare il progetto alle nuove disposizioni del Regolamento 207/2010
(art. 357, comma 2, terzo periodo)

Capo II - Verifica del progetto

Art. 44	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica
Art. 45	Finalità della verifica
Art. 46	Accreditamento
Art. 47	Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

→ **Non si applicano**
alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, il progetto da porre a base di gara
(art. 357, comma 3, primo periodo)
Norme transitorie applicabili:
artt. 46, 47, 48 e 49 del Dpr 554/1999
(art. 357, comma 3, secondo periodo)

Art. 47, comma 2

1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice.

2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono:
a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea Uni Cei En Iso/Iec 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
1) l'unità tecnica di cui alla lettera a);
2) gli uffici tecnici delle Sa, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia redatto da progettisti interni;
c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

→ La verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 46, comma 2 (art. 357, comma 18, primo periodo)
Entro il 5 dicembre 2011, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dovrà adottare un decreto che disciplini le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma Uni En Iso 9001 (art. 46, comma 2, Regolamento)

Art. 47, comma 3

Definizione del sistema interno di controllo di qualità (ai fini del comma 2)

Attività di verifica di progetti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie
- Sistema coerente con i requisiti della norma Uni En Iso 9001

Attività di verifica di progetti di importo inferiore alle soglie comunitarie
- Sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso

→ Per 3 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento **(fino al 7 giugno 2014)**, gli uffici tecnici della Sa sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno (art. 357, comma 18, secondo periodo)

Art. 48	Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
Art. 49	Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica
Art. 50	Requisiti per la partecipazione alle gare

→ **Non si applicano**
alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, il progetto da porre a base di gara (art. 357, comma 3, primo periodo)
Norme transitorie applicabili:
artt. 46, 47, 48 e 49 del Dpr 554/1999
(art. 357, comma 3, secondo periodo)

Art. 50, comma 1, lettera a) - Requisiti economico-finanziari
a) fatturato globale per servizi di verifica in misura non inferiore a 2 volte l'importo stimato dell'appalto del servizio da affidare

→ Per 3 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento **(7 giugno 2014)**, il requisito può riferirsi anche ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo (art. 357, comma 19, primo periodo)

Art. 50, comma 1, lettera b) - Requisiti tecnico-organizzativi
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di almeno 2 appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso

→ Fino al **7 giugno 2014**, può essere soddisfatto con almeno 4 servizi analoghi di progettazione, direzione lavori o collaudo per un importo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare (art. 357, comma 19, secondo periodo)

Art. 51	Procedure di affidamento
Art. 52	Criteri generali della verifica
Art. 53	Verifica della documentazione
Art. 54	Estensione del controllo e momenti della verifica
Art. 55	Validazione
Art. 56	Responsabilità
Art. 57	Garanzie
Art. 58	Conferenza dei servizi
Art. 59	Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica

→ **Non si applicano**
alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, il progetto da porre a base di gara (art. 357, comma 3, primo periodo)
Norme transitorie applicabili:
artt. 46, 47, 48 e 49 del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 3, secondo periodo)

Titolo III - Sistemi di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori

Capo II - Autorizzazione degli organismi di attestazione

Art. 64, comma 2 - Requisiti generali e di indipendenza delle Soa

2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle Soa deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

→ Le Soa si adeguano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento **(5 dicembre 2011)**, dandone comunicazione all'Autorità. In caso di inadempienza, l'Autorità dispone la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 68 (art. 357, comma 20)

Art. 66, comma 1 - Partecipazioni azionarie

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed ff), i soggetti indicati agli articoli 34 e 90, comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una Soa.

➔ Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento **(5 dicembre 2011)**, le Soa adeguano la propria composizione azionaria al divieto di partecipazione per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. ff), dandone comunicazione all'Autorità (art. 357, comma 21)

Capo III - Requisiti per la qualificazione

Art. 79, comma 17 - Requisiti di ordine speciale

17. Per i lavori della categoria Os 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

➔ **Si applica:**
a) ai contratti, i cui bandi o avvisi siano pubblicati a decorrere dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2012)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, al 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2012),** non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 357, comma 22)

Art. 87, comma 2 - Direzione tecnica

2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a 5 anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

➔ I soggetti che, alla data di entrata in vigore del Dpr 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa (art. 357, comma 23)

Art. 88, commi 2-7 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

2. Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 50 del codice, l'impresa ausiliata, presenta alla Soa la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità dell'attestazione Soa rilasciata mediante avvalimento
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla Soa il rapporto di controllo tra le imprese ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e di comunicare alla Soa e all'Autorità entro 15 giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.
4. Entro il successivo termine di 15 giorni, la Soa provvede a comunicare all'Autorità le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.
5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione di cui all'articolo 50 del codice, deve possedere:
a) i requisiti di cui all'articolo 78 in proprio;
b) i requisiti di cui all'articolo 79 anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.

➔ Ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione Soa mediante avvalimento si applica a decorrere dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2012)**. (art. 357, comma 24, come modificato dal decreto legge 70/2011)

6. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle Soa, secondo le disposizioni del presente Titolo III.
7. Le Soa attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'Autorità che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del codice.

Art. 89 Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle Soa

1. L'Autorità provvede ad indicare, conformemente a quanto stabilito dal presente Titolo, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle Soa, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 78 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 79.
2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.

➔ Entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento **(7 giugno 2012)**, l'Autorità provvede a individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione (art. 357, comma 25, come modificato dal decreto legge 70/2011)

Titolo IV - Modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali

Art. 97, comma 5 - Domanda di qualificazione a contraente generale

5. Ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera e), del codice, l'allegato C - Parte II, definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.

➔ Non si applica alle domande di rilascio, rinnovo e cambio classifica dell'attestazione di qualificazione a contraente generale presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**. (art. 357, comma 26)

Art. 100, comma 1, lett. c. 2) - Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica Italiana

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente capo, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:
c.2) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa:
- il possesso di detta idoneità è dimostrato, sino alla copertura del requisito richiesto all'articolo 189, comma 3, del codice, dai certificati lavori di cui all'allegato XXII al codice, indicati dal contraente generale e acquisiti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il casellario informatico di cui all'articolo 8, ovvero tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

➔ **Fino al 31 dicembre 2013**, i soggetti in possesso di attestazioni Soa per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all'art. 98, comma 1, del Regolamento, secondo quanto prescritto dall'art. 189, comma 5, del codice (art. 357, comma 27)

Art. 100, commi 2 e 3

2. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui al comma 1, lettera b.2), si riferiscono al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto ed agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. In caso di possesso, da parte del richiedente, della attestazione Soa per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di 5 anni dalla data della domanda, la dimostrazione del possesso dei requisiti generali può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione Soa, nei limiti indicati dall'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).

➔ Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento **(5 dicembre 2010)**, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti provvede a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di progetto e ai responsabili di cantiere delle imprese che, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2010)**, risultano in possesso dell'attestazione di qualificazione a contraente generale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98, comma 4 (art. 357, comma 28)

Art. 101, comma 2 - Documentazione nel caso di consorzio stabile

2. In caso di possesso, da parte del consorzio e da parte dei consorziati, della attestazione Soa per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di 5 anni dalla data della domanda, la documentazione del possesso dei requisiti di ordine generale può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione Soa, nei limiti di validità di cui all'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).

➔

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento **(5 dicembre 2010)**, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di progetto ed ai responsabili di cantiere delle imprese che, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2010)**, risultano in possesso dell'attestazione di qualificazione a contraente generale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98, comma 4 (art. 357, comma 28)

Art. 104, commi 2 e 3 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

2. Per la qualificazione ai sensi dell'articolo 50 del codice, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle Soa si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impresa ausiliata, per conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere a) e b); il possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera c), può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente Titolo.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del codice, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.

➔

Ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione a contraente generale mediante avvalimento si applica a decorrere dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2012)**
(art. 357, comma 24, come modificato dal decreto legge 70/2011)

Titolo V - Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte

Capo I - Appalti e concessioni

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 105	Lavori di manutenzione
Art. 106	Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici
Art. 107	Categorie opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
Art. 108	Condizione per la partecipazione alle gare
Art. 109	Criteri affidamento opere generali e specializzate non eseguite direttamente

➔

Non si applicano:
a) ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte
Si applica:
Titolo V (artt. 71-92) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 4)

Art. 107, comma 2

2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:
a) OG 11 - impianti tecnologici;
b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico; archeologico, etnoantropologico;
d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
g) OS 5 - impianti pneumatici e antrintrusione;
h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;
i) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
p) OS 18-B - componenti per facciate continue;
q) OS 20-A - rilevamenti topografici;
r) OS 20-B - indagini geognostiche;
s) OS 21 - opere strutturali speciali;
t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
u) OS 25 - scavi archeologici;
v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
aa) OS 29 - armamento ferroviario;
bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

➔

Si applica:
a) ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento (8 giugno 2012);
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, al 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2012)**, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte
Si applica
l'art. 72, comma 4, del Dpr n. 34 del 2000 (art. 357, comma 22, come modificato dal decreto legge 70/2011)

Sezione II - Appalto di lavori

Art. 110	Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Art. 111	Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
Art. 112	Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta
Art. 113	Dialogo competitivo
Art. 114	Premi nel dialogo competitivo

Sezione III - Concessione di costruzione e gestione di lavori

Art. 115	Schema di contratto di concessione
Art. 116	Contenuti dell'offerta

Capo II - Criteri di selezione delle offerte

Art. 117	Sedute di gara
Art. 118	Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori
Art. 119	Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
Art. 120	Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice
Art. 121	Offerte anomale
Art. 122	Accordi quadro e aste elettroniche

➔

Non si applicano:
a) ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte
Si applica:
Titolo V (artt. 71-92) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 4)

Titolo VI - Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione

Capo I - Garanzie

Art. 123	Cauzione definitiva
Art. 124	Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
Art. 125	Polizza assicurazione danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Art. 126	Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Art. 127	Requisiti dei fideiussori
Art. 128	Garanzie di raggruppamenti temporanei

→ **Non si applicano:**
a) ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte
Si applica: Titolo VII (artt. 100 - 108) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 4)

Capo II - Sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 129	Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione
Art. 130	Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione
Art. 131	Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione
Art. 132	Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'art. 113 del Codice
Art. 133	Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione
Art. 134	Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante
Art. 135	Limiti di garanzia
Art. 136	Finanziamenti a rivalsa limitata

→ **Si applicano**
ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2012)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo dalla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2012)**. (art. 357, comma 5)

Titolo VII - Il contratto

Art. 137	Documenti facenti parte integrante del contratto
Art. 138	Contenuto dei capitolati e dei contratti
Art. 139	Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario
Art. 140	Anticipazione
Art. 141	Pagamenti in acconto
Art. 142	Ritardato pagamento
Art. 143	Termini di pagamento degli acconti e del saldo
Art. 144	Interessi per ritardato pagamento
Art. 145	Penali e premio di accelerazione
Art. 146	Inadempimento dell'esecutore

→ **Non si applicano:**
a) ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte
Si applica:
Titolo VIII (artt. 109 - 116) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 4)

Titolo VIII - Esecuzione dei lavori (*)

Capo I - Direzione dei lavori

Art. 147	Ufficio della direzione dei lavori
Art. 148	Direttore dei lavori
Art. 149	Direttori operativi
Art. 150	Ispettori di cantiere
Art. 151	Sicurezza nei cantieri

→ **Non si applicano**
all'esecuzione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati stipulati i relativi contratti.
Si applica il Titolo IX (artt. 123-127) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 6)

[*] *Per tutte le norme della parte II titoli VIII, IX e X sono fatti salvi i contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie di cui al Dpr n. 34 del 2000 (articolo 357, comma 6, ultimo periodo, inserito dal decreto legge 70/2011).*

Capo II - Esecuzione dei lavori

Sezione I - Disposizioni preliminari

Art. 152	Disposizioni e ordini di servizio	→

Non si applica
all'esecuzione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati stipulati i relativi contratti.
Si applica il Titolo IX (art. 128) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 6)

Sezione II - Consegna dei lavori

Art. 153	Giorno e termine per la consegna	→
Art. 154	Processo verbale di consegna	
Art. 155	Differenze riscontrate all'atto della consegna	
Art. 156	Consegna di materiali da un esecutore ad un altro	
Art. 157	Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna lavori	

Non si applicano
all'esecuzione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati stipulati i relativi contratti
Si applica il Titolo IX (artt. 129-132) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 6)

Sezione III - Esecuzione in senso stretto

Art. 158	Sospensione e ripresa dei lavori	→
Art. 159	Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori	
Art. 160	Sospensione illegittima	
Art. 161	Variazioni ed addizioni al progetto approvato	
Art. 162	Diminuzione lavori e varianti migliorative in diminuzione dell'appaltatore	
Art. 163	Determinazione ed approvazione nuovi prezzi non contemplati nel contratto	
Art. 164	Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore	
Art. 165	Sinistri alle persone e danni	
Art. 166	Danni cagionati da forza maggiore	
Art. 167	Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	
Art. 168	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare	
Art. 169	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo	

Non si applicano
all'esecuzione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati stipulati i relativi contratti
Si applica il Titolo IX (artt. 133-140) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 6)

Sezione IV - Subappalto

Art. 170	Subappalto e cottimo	→

Non si applica
all'esecuzione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati stipulati i relativi contratti.
Si applica il Titolo IX (art. 141) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 6)

Sezione V - Adeguamento dei prezzi

Art. 171	Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione	→
Art. 172	Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso	

Non si applicano
all'esecuzione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati stipulati i relativi contratti
Si applica il Titolo IX del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 6)

Capo III - Lavori in economia

Art. 173	Cottimo fiduciario
Art. 174	Autorizzazione della spesa per lavori in economia
Art. 175	Lavori d'urgenza
Art. 176	Provvedimenti in caso di somma urgenza
Art. 177	Perizia suppletiva per maggiori spese

→ **Non si applicano** all'esecuzione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati stipulati i relativi contratti
Si applica il Titolo IX (artt. 142-148) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 6)

Titolo IX - Contabilità dei lavori

Capo I - Scopo e forma della contabilità

Art. 178	Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Art. 179	Lavori in economia contemplati nel contratto
Art. 180	Accertamento e registrazione dei lavori
Art. 181	Elenco dei documenti amministrativi e contabili
Art. 182	Giornale dei lavori
Art. 183	Libretti di misura dei lavori e delle provviste
Art. 184	Annotazione dei lavori a corpo
Art. 185	Modalità della misurazione dei lavori
Art. 186	Lavori e somministrazione su fatture
Art. 187	Liste settimanali delle somministrazioni
Art. 188	Forma del registro di contabilità
Art. 189	Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
Art. 190	Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
Art. 191	Forma e contenuto delle riserve
Art. 192	Titoli speciali di spesa
Art. 193	Sommario del registro
Art. 194	Stato di avanzamento lavori
Art. 195	Certicato per pagamento di rate
Art. 196	Disposizioni in materia di Durc in sede di esecuzione dei lavori
Art. 197	Contabilizzazione separata di lavori
Art. 198	Lavori annuali estesi a più esercizi
Art. 199	Certificato di ultimazione dei lavori
Art. 200	Conto finale dei lavori
Art. 201	Reclami dell'esecutore sul conto finale
Art. 202	Relazione del Rup sul conto finale

→ **Non si applicano** all'esecuzione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati stipulati i relativi contratti
Si applica il Titolo XI (artt. 152-175) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 6)

Capo II - Contabilità dei lavori in economia

Art. 203	Annotazione dei lavori ad economia
Art. 204	Conti dei fornitori
Art. 205	Pagamenti
Art. 206	Giustificazione di minute spese
Art. 207	Rendiconto mensile delle spese
Art. 208	Rendiconto finale delle spese
Art. 209	Riassunti di rendiconti parziali
Art. 210	Contabilità semplificata

→ **Non si applicano** all'esecuzione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati stipulati i relativi contratti
Si applica il Titolo XI (artt. 176-182) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 6)

Capo III - Norme generali per la tenuta della contabilità

Art. 211	Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
Art. 212	Iscrizione di annotazioni di misurazione
Art. 213	Operazioni in contraddittorio con l'esecutore
Art. 214	Firma dei soggetti incaricati

→ **Non si applicano** all'esecuzione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati stipulati i relativi contratti
Si applica il Titolo XI (artt. 183 - 186) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 6)

Titolo X - Collaudo dei lavori

Capo I - Disposizioni preliminari

Art. 215	Oggetto del collaudo
Art. 216	Nomina del collaudatore
Art. 217	Documenti da fornirsi al collaudatore
Art. 218	Avviso ai creditori
Art. 219	Estensione delle verifiche di collaudo
Art. 220	Commissioni collaudatrici

→ **Non si applicano**
all'esecuzione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati stipulati i relativi contratti
Si applica il Titolo XII (artt. 187-191) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 6)

Capo II - Visita e procedimento di collaudo

Art. 221	Visite in corso d'opera
Art. 222	Visita definitiva e relativi avvisi
Art. 223	Processo verbale di visita
Art. 224	Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
Art. 225	Valutazioni dell'organo di collaudo
Art. 226	Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
Art. 227	Difetti e mancanze nell'esecuzione
Art. 228	Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
Art. 229	Certificato di collaudo
Art. 230	Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Art. 231	Obblighi per determinati risultati
Art. 232	Lavori non collaudabili
Art. 233	Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
Art. 234	Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 235	Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
Art. 236	Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
Art. 237	Certificato di regolare esecuzione
Art. 238	Compenso spettante ai collaudatori

→ **Non si applicano**
all'esecuzione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano già stati stipulati i relativi contratti
Si applica il Titolo XII (artt. 192-210) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 6)

Titolo XI - Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

→ Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui al comma 3 dell'articolo 201 del codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420 (art. 357, comma 8)

Capo I - Beni del patrimonio culturale

Art. 239	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 240	Scavo archeologico, restauro e manutenzione

→ **Non si applicano:**
a) ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011),** siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte
Si applica il Titolo XIII (artt. 211-212) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 7)

Capo II - Progettazione

Art. 241	Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 242	Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 243	Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 244	Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 245	Progettazione dello scavo archeologico
Art. 246	Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 248	Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

→ **Non si applicano**
ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte
Si applica il Titolo XIII (artt. 213-219) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 7)

Art. 247	Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

→ **Non si applica**
alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, il progetto da porre a base di gara (art. 357, comma 7, terzo periodo)
Si applicano
gli artt. 46, 47, 48 e 49 del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 7, ultimo periodo)

Capo II - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Art. 249	Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 250	Consuntivo scientifico
Art. 251	Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

→ **Non si applicano:**
a) ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte
Si applica ilTitolo XIII (artt. 220-224) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 7)

Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 252	Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Art. 253	Limiti alla partecipazione alle gare
Art. 254	Requisiti delle società di ingegneria
Art. 255	Requisiti delle società di progettisti
Art. 256	Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
Art. 257	Penali
Art. 258	Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
Art. 259	Concorso di idee
Art. 260	Concorso di progettazione

→ **Non si applicano:**
a) ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte
Si applica il Titolo IV (artt. 50 - 61) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 9)

Titolo II - Affidamento dei servizi

Art. 261	Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Art. 262	Corrispettivo
Art. 263	Requisiti di partecipazione
Art. 264	Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
Art. 265	Numero massimo di candidati da invitare
Art. 266	Modalità di svolgimento della gara
Art. 267	Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

➔

Non si applicano:
a) ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte
Si applica il Titolo IV (artt. 62-70) del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 9)

Titolo III - Garanzie

Art. 268	Disposizioni applicabili
Art. 269	Polizza assicurativa del progettista
Art. 270	Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

➔

Non si applicano:
a) ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011);**
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte
Si applicano gli artt. 105-106 del Dpr 554/1999 (art. 357, comma 9)

Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari

Titolo I - Programmazione e organi del procedimento

Art. 271	Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi
Art. 272	Il Rup nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
Art. 273	Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Art. 274	Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza

➔

Titolo II - Requisiti di partecipazione, sistemi di realizzazione e selezione delle offerte

Capo I - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione

Art. 275	Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Art. 276	Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Art. 277	Consorzi stabili per servizi e forniture
Art. 278	Finanza di progetto nei servizi
Art. 279	Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture
Art. 280	Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture
Art. 281	Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale

➔

Non si applicano:
a) ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 357, comma 10)

Capo II - Criteri di selezione delle offerte

Art. 282	Commissione giudicatrice
Art. 283	Selezione delle offerte
Art. 284	Offerte anomale
Art. 285	Servizi sostitutivi di mensa
Art. 286	Servizi di pulizia

Capo III - Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche

Art. 287	Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione
Art. 288	Asta elettronica
Art. 289	Sistema informatico di negoziazione
Art. 290	Gestore del sistema informatico
Art. 291	Modalità e partecipazione all'asta elettronica
Art. 292	Modalità di formulazione delle offerte migliorative
Art. 293	Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione
Art. 294	Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso
Art. 295	Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
Art. 296	Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

Titolo III - Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi

Capo I - Esecuzione del contratto

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 297	Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
Art. 298	Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori

Sezione II - Direttore dell'esecuzione

Art. 299	Gestione dell'esecuzione del contratto
Art. 300	Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 301	Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto

Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilità

Art. 302	Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 303	Avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 304	Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 305	Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 306	Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza
Art. 307	Contabilità e pagamenti
Art. 308	Sospensione dell'esecuzione del contratto
Art. 309	Certificato di ultimazione delle prestazioni

Non si applicano:
a) ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 357, comma 10)

Capo II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Art. 310	Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatore	→
Art. 311	Varianti introdotte dall'esecutore	

Titolo IV - Verifica di conformità

Art. 312	Oggetto della verifica di conformità	
Art. 313	Termini delle attività di verifica di conformità	
Art. 314	Incarico di verifica della conformità	
Art. 315	Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità	
Art. 316	Estensione della verifica di conformità	
Art. 317	Verifica di conformità in corso di esecuzione	
Art. 318	Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi	→
Art. 319	Processo verbale	
Art. 320	Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità	
Art. 321	Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità	
Art. 322	Certificato di verifica di conformità	
Art. 323	Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformità	
Art. 324	Provvedimenti successivi alla verifica di conformità	
Art. 325	Attestazione di regolare esecuzione	

Titolo V - Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia

Capo I - Acquisizioni sotto soglia

Art. 326	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia	
Art. 327	Requisiti	→
Art. 328	Mercato elettronico	

Capo II - Acquisizione di servizi e forniture in economia

Art. 329	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia	
Art. 330	Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia	
Art. 331	Pubblicità e comunicazioni	
Art. 332	Affidamenti in economia	
Art. 333	Svolgimento della procedura di amministrazione diretta	→
Art. 334	Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario	
Art. 335	Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici	
Art. 336	Congruità dei prezzi	
Art. 337	Termini di pagamento	
Art. 338	Procedure di pagamento	

Non si applicano:
a) ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 357, comma 10)

Parte V - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali

Titolo I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria

Capo I - Disciplina regolamentare applicabile

Art. 339	Norme applicabili	→

Capo II - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Art. 340	Requisiti di qualificazione	→

Titolo II - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria

Art. 341	Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria	→

Titolo III - Organi del procedimento e programmazione nei settori speciali

Art. 342	Organi del procedimento e programmazione	→

Non si applicano:
a) ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 357, comma 10)

Parte VI - Contratti eseguiti all'estero

Titolo I - Contratti eseguiti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49

Art. 343	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo	→
Art. 344	Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione	
Art. 345	Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione	
Art. 346	Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione	
Art. 347	Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione	
Art. 348	Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione	
Art. 349	Collaudo e verifica di conformità di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione	
Art. 350	Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione	

Non si applicano:
a) ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte
Si applica il Titolo XIV (artt. 225-230) Dpr 554/1999 (art. 357, comma 11)

Titolo II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri

Art. 351	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	→
Art. 352	Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	
Art. 353	Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	
Art. 354	Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	
Art. 355	Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	
Art. 356	Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	

Non si applicano:
a) ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Regolamento **(8 giugno 2011)**, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte